



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol

Prassi dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

# Tipologie negative





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol

Prassi dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS

# Tipologie negative

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP  
Ufficio federale di polizia fedpol  
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro  
(MROS)

Telefono: (+41) 058 463 40 40  
E-mail: [meldestelle-geldwaescherei@fedpol.admin.ch](mailto:meldestelle-geldwaescherei@fedpol.admin.ch)

Internet: <http://www.fedpol.admin.ch>



# Table of contents

<b>1</b>	<b>Tipologie negative: contesto e obiettivo</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Tipologie negative – valutazione del singolo caso</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Tipologie negative – Singole costellazioni</b>	<b>8</b>
3.1	Tipologia 1 – «Tentativo di apertura di un conto»	8
3.2	Tipologia 2 – «Clienti sospetti senza correlazione con i valori patrimoniali incriminati»	8
3.3	Tipologia 3 – «Informazioni di terzi»	9
3.3.1	Tipologia 3.1 – «Ordine di consegna»	9
3.3.2	Tipologia 3.2 – «Conto TWINT»	9
3.3.3	Tipologia 3.3 – «Notizie riportate dai media»	9
3.4	Tipologia 4 – «Utilizzo di borse di criptovalute»	9
3.5	Tipologia 5 – «conti delle parti lese»	10
3.5.1	Tipologia 5.1 – «Cliente come parti lese»	10
3.5.2	Tipologia 5.2 – «Furto della carta di debito/credito»	10
3.6	Tipologia 6 – «Intermediario finanziario vittima di una truffa»	10
3.7	Tipologia 7 – «Casse nere»	11
3.8	Tipologia 8 – «Reato borsistico senza valori mobiliari quotati in Svizzera»	11

# 1 Tipologie negative: contesto e obiettivo

Il dispositivo svizzero di antiriciclaggio prevede che l'intermediario finanziario svolga i primi chiarimenti essenziali riguardo a valori patrimoniali e transazioni di possibile natura illecita. Il legislatore si è pronunciato chiaramente a favore di un approccio basato su comunicazioni di qualità. Per contro, nel diritto svizzero si è rinunciato finora volutamente alle cosiddette «comunicazioni basate sulle soglie», che presuppongono ad esempio una determinata somma oggetto della transazione o altri parametri quantitativi. All'interno della legge sul riciclaggio di denaro, gli obblighi di diligenza sono strutturati a cascata e in modo ricorrente. Il punto di partenza è costituito dagli articoli 3 – 5 della legge federale del 10 ottobre 1997<sup>1</sup> sul riciclaggio di denaro (LRD) che disciplinano l'obbligo di identificazione della controparte, di accertamento dell'avente economicamente diritto e il rinnovo periodico di tali obblighi. Gli obblighi di diligenza particolari sanciti dall'articolo 6 LRD prevedono la verifica, basata sui rischi, delle circostanze e dello scopo di transazioni e relazioni d'affari. Gli intermediari finanziari devono esaminare e chiarire in modo ineccepibile gli indizi e gli elementi di sospetto. Soltanto laddove tali chiarimenti non sortiscano alcun effetto o non permettano di fugare gli elementi di sospetto facendo quindi emergere un sospetto fondato, gli intermediari sono tenuti a effettuare una comunicazione di sospetto all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in virtù dell'articolo 9 LRD. La comunicazione di sospetto è quindi il risultato di una valutazione qualificata e non soltanto di una supposizione fondata sui rischi.

Nella prassi, MROS riscontra regolarmente differenze qualitative nel contenuto delle comunicazioni di sospetto pervenute. Accade infatti che vengano segnalati fatti che sono stati chiariti in maniera carente o che MROS non sia in grado di desumere se sono stati effettuati gli accertamenti imposti dall'articolo 6 LRD.

Dalle valutazioni effettuate da MROS emerge chiaramente una tendenza attuale verso un «defense reporting». Concretamente significa che:

- le comunicazioni di sospetto sono inviate non tanto sulla base di un sospetto comprovato di riciclaggio di denaro, bensì per tutelarsi da rischi

di natura penale o legati al diritto in materia di vigilanza;

- gli intermediari finanziari fissano consapevolmente la soglia di sospetto a un livello nettamente inferiore a quanto richiesto dalla legge e ritenuto adeguato ai fini della lotta alla criminalità;
- il contenuto informativo delle comunicazioni di sospetto è modesto o persino irrilevante. Non si intravede alcun valore aggiunto per la lotta alla criminalità.

Questo tipo di comunicazioni di sospetto non apporta alcun contributo alla lotta alla criminalità finanziaria. Affinché MROS possa trattare le segnalazioni in modo efficiente è necessaria non solo la presenza di un sospetto iniziale sufficiente, ma anche di una descrizione dei fatti fondata, strutturata e documentata. Soltanto in questo modo è possibile analizzare i dati, classificarli in base alla priorità e trasmetterli, se del caso, alle autorità di perseguimento penale.

Le tipologie negative presentate da MROS in questa sede hanno come obiettivo di illustrare agli intermediari finanziari alcuni esempi di comunicazioni di sospetto in cui MROS ha constatato che la fattispecie era stata chiarita in maniera insufficiente o nulla. Lo scopo è di sensibilizzare gli intermediari finanziari, migliorare la qualità dei dati e delle comunicazioni pervenute, contribuendo così a un trattamento efficiente delle comunicazioni di sospetto da parte di MROS.

<sup>1</sup> RS 955.0

## 2 Tipologie negative – valutazione del singolo caso

I seguenti esempi si basano sulle conclusioni tratte dalla prassi di MROS. Sono tipicamente situazioni in cui MROS riceve comunicazioni di sospetto contenenti fatti inadeguatamente verificati e in cui non vi sono indizi sufficienti di riciclaggio di denaro, dei suoi reati preliminari, di criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 9 LRD.

Ogni decisione riguardo all'assoggettamento di un fatto concreto all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD rientra sempre, nel caso specifico, nella responsabilità esclusiva dell'intermediario finanziario.

Se viene inviata una comunicazione occorre documentare gli elementi che suscitano sospetto sulla base di quanto emerso dai chiarimenti effettuati in virtù dell'articolo 6 LRD e illustrarli in modo comprensibile a MROS.

## 3 Tipologie negative – Singole costellazioni

### 3.1 Tipologia 1 – «Tentativo di apertura di un conto»

MROS riceve un numero crescente di comunicazioni di sospetto relative all'interruzione di procedure di «onboarding» online nell'ambito delle quali non era stata avviata alcuna relazione d'affari o non vi è stato alcun flusso di denaro (art. 9 cpv. 1 lett. b LRD). Ciò che accomuna questi casi è il fatto che gli intermediari finanziari autori delle comunicazioni spesso non hanno avuto alcun contatto con il cliente, non hanno potuto procedere a identificarlo completamente e di norma non hanno potuto disporre di alcuna informazione sull'avente economicamente diritto o di indizi relativi a un reato punibile secondo gli articoli 305<sup>bis</sup> o 260<sup>ter</sup> del Codice penale (CP)<sup>2</sup>.

Tali segnalazioni, spesso, non si basano su indizi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ai sensi della LRD verificabili in modo oggettivo. Un'interruzione di mera natura tecnica, ad esempio durante il caricamento della carta d'identità o del passaporto, l'identificazione video o la trasmissione di documenti, non costituisce di per sé un sospetto sufficientemente fondato per inviare una comunicazione di sospetto. Anche un'interruzione da parte del potenziale cliente dovuta a disinteresse o difficoltà di utilizzo non soddisfa la soglia di sospetto soggetta all'obbligo di comunicazione, a meno che non sussistano altre anomalie rilevanti sul piano del riciclaggio di denaro. In questi casi mancano infatti elementi di sospetto oggettivamente e comprensibili che giustificano un sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LRD. Lo svolgimento dell'«onboarding», ormai fortemente tecnologizzato, in particolare tramite applicazioni mobili o portali web, fa sì che, durante il processo, si verifichino spesso interruzioni che non permettono di avviare la relazione d'affari. In tali circostanze mancano elementi concreti e oggettivamente verificabili che facciano sospettare un reato preliminare ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> CP o un collegamento con un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> capoverso 1 CP.

L'estensione della prassi in materia di comunicazione a siffatti casi di mera natura formale o tecnica contraddice il senso e lo scopo dell'articolo 9 LRD e sovraccarica MROS e le autorità di perseguimen-

to penale con informazioni non utilizzabili. Infatti, MROS difficilmente potrà utilizzare il contenuto di tali comunicazioni dato che queste ultime poggiano su semplici supposizioni o valutazioni generiche dei rischi, senza indizi concreti relativi al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.

### 3.2 Tipologia 2 – «Clienti sospetti senza correlazione con i valori patrimoniali incriminati»

MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto in cui gli intermediari finanziari si limitano a descrivere anomalie di carattere generale nel comportamento dei loro clienti, senza che vengano indicati in modo chiaro elementi concreti relativi ai valori patrimoniali incriminati o alla loro origine (quali elementi hanno determinato, e in quale momento, l'avvio dei chiarimenti, e quali indizi o sospetti non hanno potuto essere eliminati a seguito dei chiarimenti?). Tali comunicazioni si basano spesso su vaghe discrepanze o su fattori di rischio soggettivi, quali ad esempio un «modello aziendale non plausibile» senza spiegazioni valide, frequenti cambiamenti degli aventi economicamente diritto o una struttura giuridica di un cliente ritenuta eccessivamente complessa.

Sebbene tali fattori possano, in linea di principio, rappresentare elementi di una sorveglianza dei clienti orientata ai rischi, presi singolarmente, non sono di norma sufficienti a soddisfare la soglia legale rilevante al fine di inviare una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD. MROS constata che molte di queste comunicazioni restano vaghe nella loro esposizione e si limitano a valutazioni generiche, senza che vi sia una chiara correlazione con un reato preliminare concreto ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> CP (p. es. truffa, appropriazione indebita, corruzione, delitti fiscali qualificati).

Un sospetto fondato ai sensi della LRD richiede più di una semplice valutazione orientata ai rischi. Presuppone infatti indizi oggettivamente verificabili che consentano di individuare una correlazione con i valori patrimoniali di presunta origine illecita.

<sup>2</sup> RS 311.0

### 3.3 Tipologia 3 – «Informazioni di terzi»

MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto che si basano su informazioni di terzi, ad esempio tratte dai media oppure da ordini di consegna o di sequestro da parte di autorità di perseguimento penale svizzere ed estere. Queste informazioni possono indurre gli intermediari finanziari a effettuare accertamenti approfonditi. Per inviare una comunicazione di sospetto in virtù dell'articolo 9 LRD è necessario che, nell'ambito dei propri accertamenti inerenti al riciclaggio di denaro, l'intermediario finanziario stabilisca un nesso tra tali informazioni e le proprie relazioni d'affari e non si limiti a trasmettere esclusivamente informazioni di terzi. Di seguito sono riportati alcuni esempi di queste particolari tipologie.

#### 3.3.1 Tipologia 3.1 – «Ordine di consegna»

La semplice notifica di un ordine di consegna o di sequestro da parte di un'autorità di perseguimento penale non costituisce di per sé un fatto soggetto all'obbligo di comunicazione. Queste misure di diritto processuale servono a garantire l'assunzione delle prove nel quadro di indagini o procedimenti penali in corso e riguardano spesso relazioni con il cliente, operazioni bancarie o transazioni specifiche.

Se all'intermediario finanziario perviene un simile ordine, occorre verificare se, oltre al contenuto dello stesso, esistono altri elementi che potrebbero giustificare un sospetto fondato relativo al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata o al finanziamento del terrorismo (art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 6 LRD).

#### 3.3.2 Tipologia 3.2 – «Conto TWINT»

Un'altra tipologia di comunicazioni di sospetto è quella riguardante l'applicazione di pagamento TWINT. Queste comunicazioni si basano spesso su informazioni secondo cui un conto TWINT sarebbe implicato in un'indagine di polizia, ad esempio in seguito a una comunicazione da parte di un'autorità di perseguimento penale, di una richiesta d'informazioni da parte di un'autorità o di un indizio informale. In molti di questi casi non viene descritto tuttavia alcun sospetto concreto, ma si fa semplicemente riferimento al presunto «coinvolgimento», senza fornire ulteriori informazioni sul contesto, sulle circostanze del reato o sulla perso-

na interessata. Questo tipo di indicazioni generiche non sono di per sé sufficienti a giustificare alcun sospetto soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD. Sono invece necessarie ulteriori informazioni acquisite dall'intermediario finanziario stesso che consentano di individuare una correlazione con il riciclaggio di denaro, i relativi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.

La menzione generica di un conto TWINT nel quadro di accertamenti di polizia non è sufficiente a raggiungere la soglia richiesta di «sospetto fondato». Gli intermediari finanziari dovrebbero verificare attentamente i fatti collegati a TWINT per determinare se le proprie osservazioni o analisi interne forniscono ulteriori elementi che avvalorano il sospetto (art. 6 LRD) e che soddisfano le condizioni per la trasmissione di una comunicazione di sospetto ai sensi dell'articolo 9 LRD.

#### 3.3.3 Tipologia 3.3 – «Notizie riportate dai media»

Neanche le notizie riportate dai media su clienti di un intermediario finanziario o sul loro presunto comportamento scorretto sono sufficienti di per sé a giustificare una comunicazione secondo l'articolo 9 LRD. L'intermediario finanziario deve mettere in correlazione le informazioni riportate dai media con le sue relazioni d'affari o con transazioni insolite e descrivere nella comunicazione le conoscenze acquisite nell'ambito dei propri accertamenti (art. 6 LRD).

### 3.4 Tipologia 4 – «Utilizzo di borse di criptovalute»

MROS registra un numero crescente di segnalazioni in cui viene menzionato come unico elemento di sospetto l'utilizzo di criptovalute o di servizi legati a queste ultime. Tali comunicazioni riguardano di norma casi in cui i clienti scambiano ad esempio moneta fiat in criptovalute (o viceversa), versano criptovalute su conti gestiti da borse di criptovalute o ricevono pagamenti (p. es. stipendi, onorari o servizi) sotto forma di criptovalute.

In questi casi MROS constata regolarmente che la descrizione dei fatti resta molto vaga, limitandosi a menzionare la correlazione con criptovalute. Man-

cano spesso indicazioni concrete su transazioni realmente effettuate, sugli aventi economicamente diritto, sulla provenienza del denaro o su un possibile contesto delittuoso. Il semplice riferimento all'utilizzo di criptovalute o al coinvolgimento di un fornitore di servizi di criptovalute non è tuttavia sufficiente a giustificare un «sospetto fondato» soggetto a comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD.

L'utilizzo di criptovalute non è di per sé sospetto. Al pari dell'utilizzo di coordinate bancarie estere, dei pagamenti in contanti o delle strutture fiduciarie, rappresenta un potenziale fattore di rischio che necessita di essere sottoposto a un chiarimento differenziato e orientato al rischio. Una comunicazione di sospetto a MROS è giustificata solo se, oltre alla valutazione del rischio, sussistono fatti concreti che indicano una possibile attività di riciclaggio o un suo reato preliminare.

### 3.5 Tipologia 5 – «conti delle parti lese»

I «conti delle parti lese» rappresentano, dal punto di vista di MROS, una categoria particolare di comunicazioni di sospetto. Si tratta, di regola, di situazioni in cui i clienti dispongono effettivamente di fondi acquisiti in modo lecito, ma che, a causa di una truffa o della perdita di mezzi di pagamento, si trovano involontariamente coinvolti in un contesto penalmente rilevante.

#### 3.5.1 Tipologia 5.1 – «Cliente come parti lese»

MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto in cui non sussistono dubbi sull'origine lecita dei fondi e i titolari dei valori patrimoniali risultano essere parti lese di atti fraudolenti. Nello specifico, si tratta spesso dei cosiddetti «conti delle vittime» dai quali clienti onesti, parti lese di truffe amorose o truffe sugli investimenti, trasferiscono valori patrimoniali agli autori (di solito residenti all'estero).

L'obbligo di comunicazione secondo la LRD ha lo scopo di impedire il riciclaggio di denaro correlato a valori patrimoniali ottenuti in modo illecito. Nel caso dei conti delle vittime, tale correlazione non sussiste poiché si tratta di valori patrimoniali legittimi che soltanto in seguito vengono trasferiti a criminali. Il trasferimento stesso può essere rilevante sul piano penale, ma le pertinenti misure di diritto processuale sono rivolte principalmente ai destinatari dei fondi e non nei confronti della persona lesa, che

ha acquisito i propri fondi in modo lecito e può documentarlo.

#### 3.5.2 Tipologia 5.2 – «Furto della carta di debito/credito»

MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto relative a carte di credito o di debito rubate o smarrite. Tali comunicazioni, spesso, vengono effettuate immediatamente dopo la denuncia di smarrimento da parte del cliente interessato, senza che siano state effettuate transazioni illecite. Si tratta del classico caso di segnalazione del conto di una vittima, in cui la persona interessata perde o subisce, senza colpa, il furto di un bene (in questo caso una carta di pagamento).

Le segnalazioni che riguardano esclusivamente la perdita della carta, senza che vi sia stato alcun seguito o senza informazioni contestuali, non hanno alcun valore analitico per MROS. In questi casi la comunicazione di sospetto non può essere trattata, poiché né l'oggetto segnalato (la carta di pagamento) né il suo utilizzo presentano caratteristiche rilevanti ai fini penali. Lo smarrimento di una carta di pagamento non è di per sé sufficiente per presumere un sospetto fondato relativo al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata o al finanziamento del terrorismo. Soltanto laddove l'intermediario finanziario in adempimento degli obblighi di diligenza particolari secondo l'articolo 6 LRD dovesse ottenere ulteriori informazioni rilevanti sul piano del riciclaggio di denaro, potrà configurarsi un sospetto iniziale concreto. Finché la carta non viene utilizzata o non si riscontra un suo utilizzo abusivo, non sussiste alcuna correlazione con valori patrimoniali ottenuti in modo illecito e non sussiste quindi alcun sospetto fondato ai sensi dell'articolo 9 LRD.

### 3.6 Tipologia 6 – «Intermediario finanziario vittima di una truffa»

MROS riceve regolarmente segnalazioni da parte di intermediari finanziari i cui istituti sono stati direttamente vittime di atti fraudolenti. In concreto, questi casi riguardano attacchi cyber o di ingegneria sociale (p. es. truffa del CEO) oppure trasferimenti a un conto interno dell'azienda fasullo mediante manipolazione dei pagamenti.

In questi casi, i valori patrimoniali dell'intermediario finanziario, ad esempio provenienti da conti interni, vengono trasferiti agli autori operanti spesso dall'estero. L'intermediario finanziario subisce così un danno finanziario diretto. Si tratta tuttavia di valori patrimoniali di provenienza lecita, senza alcuna correlazione con reati preliminari commessi da terzi o attività legate al riciclaggio di denaro.

L'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 9 LRD presuppone un sospetto fondato che i valori patrimoniali siano stati ottenuti in modo illecito. Tuttavia, se l'istituto che è autore della comunicazione subisce esso stesso un danno e trasferisce, erroneamente o a seguito di una truffa, i propri fondi a un criminale, di norma non sussiste alcuna correlazione con un reato preliminare del riciclaggio di denaro ai sensi della LRD. Tali casi non sono quindi soggetti all'obbligo di comunicare a MROS.

### 3.7 Tipologia 7 – «Casse nere»

MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto in relazione alle cosiddette «casse nere», ossia valori patrimoniali che, secondo la valutazione dell'intermediario finanziario, potrebbero essere impiegati in futuro come tangenti. Queste segnalazioni scaturiscono spesso da relazioni d'affari internazionali, in particolare nei settori a elevato rischio di corruzione (p. es. commercio di materie prime, edilizia, approvvigionamento energetico o appalti pubblici transfrontalieri).

La semplice supposizione che determinati fondi possano essere utilizzati in futuro per esercitare un'influenza indebita non è di per sé sufficiente a soddisfare i requisiti legali per inviare una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRD. Fintanto che i valori patrimoniali interessati provengono da una fonte legale, ad esempio da un'attività commerciale ordinaria, e sono destinati (anche solo ipoteticamente) alla futura commissione di un reato, non si può parlare di origine illecita ai sensi della LRD. Le fattispecie del riciclaggio secondo l'articolo 305<sup>bis</sup> CP presuppongono infatti la commissione di un reato preliminare che abbia portato all'acquisizione illecita di un patrimonio (p. es. tramite corruzione, amministrazione infedele o truffa). Il reato preliminare si configurerà pertanto solo

nel momento in cui l'atto di corruzione sarà stato effettivamente commesso, in particolare quando il pagamento sarà stato accreditato sul conto del funzionario o del titolare di una funzione pubblica presumibilmente corrotto. In tali casi, l'intermediario finanziario che gestisce il conto può nutrire il sospetto fondato che si tratti di valori patrimoniali di provenienza illecita, dando quindi seguito all'obbligo di comunicazione.

### 3.8 Tipologia 8 – «Reato borsistico senza valori mobiliari quotati in Svizzera»

Nella prassi, MROS riceve regolarmente comunicazioni di sospetto relative a presunti reati borsistici secondo gli articoli 142 (sfruttamento di informazioni privilegiate) e 143 (manipolazione del mercato) della legge del 19 giugno 2015<sup>3</sup> sull'infrastruttura finanziaria (LInFi). Entrambi i tipi di reato sono considerati, a determinate condizioni, reati preliminari qualificati del riciclaggio di denaro ai sensi dell'articolo 305<sup>bis</sup> CP.

Conformemente agli articoli 154 capoverso 2 e 155 capoverso 2 LInFi lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato sono considerate crimini ai sensi del CP solo se il vantaggio patrimoniale derivante dalla loro commissione supera un milione di franchi. Solo in tal caso sussiste un reato preliminare del riciclaggio di denaro che può giustificare una comunicazione di sospetto secondo l'articolo 9 LRD, sempreché sussistano fondati motivi di sospetto circa l'origine illecita dei valori patrimoniali.

Per quanto concerne l'obbligo di comunicazione occorre tener presente che le norme penali degli articoli 142 e 143 LInFi si applicano solo se le presunte attività illecite riguardano valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. Se questi presupposti non sono soddisfatti e, in particolare, se non sussistono indizi circa la provenienza illecita dei valori patrimoniali, l'invio di una comunicazione di sospetto a MROS non apporta alcun valore aggiunto alla lotta contro il riciclaggio di denaro.

<sup>3</sup> RS 958.1

